

Rapporto esplicativo

concernente l'ordinanza del DFGP sull'organo consultivo per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OOC-SCPT, RS 780.112)

1. Situazione iniziale

Il servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT) ha il compito di garantire la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, monitorare l'evoluzione tecnologica in questo settore e adeguare di conseguenza le basi legali.

Affinché tutti gli attori del settore, ovvero le persone obbligate a collaborare, le autorità di perseguimento penale e il Servizio SCPT, possano cooperare in maniera efficace ed efficiente, è importante che dispongano di una piattaforma che consenta loro uno scambio continuo. Ciò favorisce un'esecuzione efficiente delle sorveglianze nonché lo sviluppo costante nel settore della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Nel settembre 2008 l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha istituito un gruppo di esperti, con funzione di organo consultivo, composto da rappresentanti del Ministero pubblico della Confederazione (MPC), della Polizia giudiziaria federale, dell'Ufficio federale delle comunicazioni, dell'Associazione svizzera utenti telecomunicazioni, delle autorità cantonali di perseguimento penale, del Servizio SCPT nonché dello stesso UFG. In sede di elaborazione dell'avamprogetto della nuova legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), l'UFG ha tenuto conto dei pareri espressi in seno al gruppo di esperti.

Nel giugno 2012 il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), la Conferenza delle autorità inquirenti svizzere e l'organizzazione mantello per le associazioni e le organizzazioni del settore svizzero delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICTswitzerland) hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) che disciplinava il proseguimento della cooperazione.

Tale MoU è stato in seguito interamente riveduto nel novembre 2015 e firmato dagli attori coinvolti: DFGP, Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS), MPC, CDDGP, Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) e ICTswitzerland. Oltre a ribadire l'importanza della cooperazione, il nuovo MoU incoraggia gli attori a impegnarsi a fondo in seno a un organo formalmente istituito.

La norma di delega dell'articolo 5 LSCPT del 18 marzo 2016¹ costituisce ora la base legale necessaria per l'emanazione dell'ordinanza sull'organo consultivo per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, che disciplina la composizione e l'organizzazione dell'organo consultivo nonché la sua attività.

L'organo consultivo, che si compone dell'organo direttivo, del comitato e del gruppo di lavoro architettura, offre consulenza al DFGP in materia di sorveglianza della

¹ RS 780.1

corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e formula raccomandazioni in merito, che non sono tuttavia vincolanti per il DFGP.

2. Commento ai singoli articoli

Ingresso

L'ingresso rimanda alla norma di delega dell'articolo 5 capoverso 3 LSCPT. L'articolo conferisce al DFGP la competenza di emanare l'ordinanza sull'organo consultivo.

Il titolo dell'ordinanza sull'organo consultivo per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni riprende la terminologia dell'articolo 5 LSCPT.

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Compiti dell'organo consultivo

L'organo consultivo assume un mero ruolo di consulenza. Il DFGP può rivolgersi all'organo consultivo, ma non è obbligato a farlo né è vincolato alle raccomandazioni formulate dall'organo.

Art. 2 Composizione dell'organo consultivo

In linea con il MoU, l'organo consultivo si compone dell'organo direttivo (art. 3–5), del comitato (art. 6–8) e del gruppo di lavoro architettura (art. 9–10). Ha una struttura gerarchica in quanto l'organo direttivo prevale sul comitato e sul gruppo di lavoro architettura e costituisce il sommo grado gerarchico. Questa struttura è stata ripresa dal MoU.

Sezione 2: Organo direttivo

Art. 3 Compiti

I compiti dell'organo direttivo corrispondono a quelli definiti nel MoU.

Art. 4 Composizione

Secondo l'articolo 5 capoverso 3 LSCPT e le pertinenti spiegazioni nel relativo messaggio², il DFGP stabilisce quali organizzazioni possono far parte dell'organo consultivo. La composizione dell'organo direttivo corrisponde fondamentalmente a quella delineata nel MoU. L'ordinanza indica tuttavia con maggiore precisione i membri, ai quali se ne aggiunge uno della direzione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC); si confronti la nuova versione dell'articolo 5 cpv. 1 LSCPT nelle disposizioni di coordinamento dell'art. 46 LSCPT³.

² FF 2013 2283

³ FF 2016 1692

Art. 5 Organizzazione

Al capoverso 4 occorre distinguere tra gli argomenti per i quali è necessario prendere una decisione e che quindi devono figurare nell'ordine del giorno e quelli con mero carattere informativo e che possono essere presentati alle riunioni tra gli «argomenti vari». Alle riunioni i partecipanti devono tendere a raggiungere soluzioni consensuali.

Sezione 3: Comitato

Art. 6 Compiti

I compiti del comitato corrispondono a quelli definiti nel MoU. Il comitato designa il presidente, la segreteria e i responsabili della verbalizzazione del gruppo di lavoro architettura.

Art. 7 Composizione

Secondo l'articolo 5 capoverso 3 LSCPT e le pertinenti spiegazioni nel relativo messaggio, il DFGP stabilisce quali organizzazioni possono far parte dell'organo consultivo. La composizione del comitato corrisponde fondamentalmente a quella delineata nel MoU. L'ordinanza indica tuttavia con maggiore precisione i membri, ai quali se ne aggiunge uno della direzione del SIC.

Art. 8 Organizzazione

Il verbalizzatore non ha diritto di voto.

Sezione 4: Gruppo di lavoro architettura

Art. 9 Compiti

I compiti del gruppo di lavoro architettura corrispondono a quelli definiti nel MoU.

Art. 10 Composizione

Secondo l'articolo 5 capoverso 3 LSCPT e le pertinenti spiegazioni nel relativo messaggio il DFGP stabilisce quali organizzazioni possono far parte dell'organo consultivo. La composizione del gruppo di lavoro architettura corrisponde fondamentalmente a quella definita nel MoU.

Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 11 Comunicazione

Il presente articolo corrisponde in larga misura al punto 6 del MoU. Le disposizioni in materia di comunicazione sono più dettagliate e in parte nuove. Le novità:

- secondo il *capoverso 1*, spetta esclusivamente al DFGP informare il pubblico e non più ai membri dell'organo direttivo; l'organo consultivo affianca il DFGP

esclusivamente in veste consultiva e interviene in caso di bisogno. Le decisioni e l'informazione del pubblico spettano al DFGP;

- i *capoversi 2 e 3* contengono nuove disposizioni in materia di verbali. L'ordinanza stabilisce, infatti, che l'organo direttivo e il comitato si trasmettono reciprocamente per via elettronica i rispettivi verbali entro cinque giorni lavorativi dalla loro approvazione e che il presidente della CCPCS decide in merito alla classificazione di tutti i verbali. L'informazione del pubblico spetta tuttavia al DFGP.

Art. 12 Indennità

Il messaggio concernente la LSCPT stabilisce che la Confederazione non versa alcuna indennità ai membri dell'organo consultivo, dal momento che essi vengono indennizzati dall'organizzazione che rappresentano⁴.

Art. 13 Rappresentanza

Questa disposizione disciplina la rappresentanza dei membri in caso di impedimento.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 14

La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla LSCPT e alle altre ordinanze di esecuzione, rendendo obsoleto il MoU.

⁴ FF **2013** 2283 2310